



# **ANTIRICICLAGGIO**

## **VADEMECUM**

**Decreto Legislativo  
21 novembre 2007, n. 231**





## **ANTIRICICLAGGIO: Decreto 231 del 21 novembre 2007** **Integrazioni e modificazioni al DM 143 del 3 febbraio 2006**

Il Decreto Legislativo 231 del 21 Novembre 2007 in materia di Antiriciclaggio in vigore dal 29 Dicembre 2007 ha dato attuazione alle Direttive CEE 2005/60 e 2005/70 per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Rimangono di base: l'adeguata verifica della clientela; la registrazione delle informazioni acquisite; l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette; l'obbligo di adeguata formazione del personale.

Ecco le novità rispetto al precedente Decreto 143/06:

- la soppressione dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC) e l'istituzione dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia;
- l'abrogazione della precedente normativa, con mantenimento in vigore, fin dall'emanazione dei decreti attuativi delle disposizioni precedenti non incompatibili e quindi anche quelle contenute nel Decreto 143/06;
- la soglia per gli obblighi di identificazione e di registrazione elevata da € 12.500,00 ad € 15.000,00;
- l'eliminazione della distinzione formale tra identificazione diretta, indiretta ed a distanza, in quanto sostituita dalle misure previste dal decreto, peraltro non diverse in concreto;
- l'istituzione di una più stringente ed adeguata verifica della clientela e degli effettivi titolari delle operazioni, consistente in un controllo di "qualità" a seconda del "rischio di riciclaggio";
- l'istituzione della nuova soglia di utilizzo del denaro contante e di assegni al portatore che scende ad € 5.000,00 a far data dal 30/04/2008 – banche e Poste rilasceranno ai Clienti dei carnet di assegni con la clausola "non trasferibile";
- maggiore attenzione alle "operazioni frazionate" con la fissazione del termine di sette (7) giorni per qualificare l'operazione come frazionata.

La UIF è istituita presso la Banca d'Italia e svolge le attività di analisi dei flussi finanziari, per individuare e prevenire i fenomeni di riciclaggio di denaro, o di finanziamento del terrorismo; riceve le segnalazioni di operazioni sospette; acquisisce ulteriori dati ed informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette; riceve le comunicazioni dei dati aggregati. Tale organismo sostituisce l'Ufficio Italiano dei Cambi. Per facilitare l'individuazione di operazioni sospette, la Banca d'Italia, sentita la UIF, emanerà un proprio provvedimento, relativo agli indicatori di anomalia.

Nel decreto in esame vengono previste nuove disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli di risparmio al portatore che entreranno in vigore dal 30 aprile 2008 e che comprendono anche quanto segue:

- è vietato il trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 5.000,00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti; a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio;
- i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., muniti della clausola di non trasferibilità; il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari, o superiori ad € 5.000,00 devono recare l'indicazione del nome, o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente, cioè gli assegni che il traente emette con formula "a me stesso" o simili, possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome, o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000,00 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
- il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario, o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente; per ciascun modulo di assegno bancario, o postale, richiesto in forma libera, ovvero per ciascun assegno circolare, o vaglia postale, o cambiario, rilasciato in forma libera, è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; il saldo dei libretti di deposito bancari, o postali al portatore non può essere pari, o superiore a € 5.000,00; i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari, o superiore a € 5.000,00, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono estinti dal portatore, ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. saranno tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione;
- in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari, o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

Nell'ambito delle sanzioni penali è previsto che:

- chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro;

- l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro;
- l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e la natura prevista dal rapporto continuativo, o le fornisce false, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro;
- chi omette di effettuare la registrazione, o la effettua in modo tardivo, o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro;
- chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione alle autorità di vigilanza è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro;
- qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione relativa è raddoppiata;
- chi viola i divieti di comunicazione circa le operazioni sospette è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno, o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Nell'ambito delle sanzioni amministrative è previsto che:

- nei casi di mancata formazione del personale e di violazione dell'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni in materia di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro;
- l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro;
- l'omessa istituzione del registro della clientela, ovvero la mancata adozione delle diverse modalità di registrazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro;
- salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.
- le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

